
Legge sui trasporti pubblici nel Cantone dei Grigioni (LTP)

del 7 marzo 1993 (stato 1 dicembre 2012)

accettata dal Popolo il 7 marzo 1993¹⁾

in base all'art 42^{bis} della Costituzione cantonale²⁾

1. Campo di validità e scopo

Art. 1 Campo di validità

¹ Sono soggette alla presente legge le imprese di trasporto nel Cantone dei Grigioni nel campo dei trasporti pubblici indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Art. 2 Scopo

¹ Il Cantone e i comuni assicurano i collegamenti del traffico del Cantone con i mezzi pubblici di trasporto e stimolano ad usarli maggiormente.

² Essi promuovono il trasporto pubblico di persone e quello merci su rotaia allo scopo di proteggere l'uomo e il suo ambiente, di usare in modo parsimonioso ed economico l'energia nonché di coordinare i trasporti pubblici e privati.

2. Ferrovie Federali Svizzere e imprese ferroviarie concessionarie

Art. 3 Principio

¹ Le Ferrovie Federali Svizzere e le imprese ferroviarie concessionarie garantiscono i collegamenti del traffico del Cantone con mezzi pubblici di trasporto nei trasporti regionali e interregionali.

¹⁾ M 10 giu. 1992, 191; PGC 1992/93, 311

²⁾ Nella nuova Cost. cant. art. 82 cpv. 3; CSC [110.100](#)

* Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo

Art. 4 Imprese ferroviarie concessionarie

¹ Il Cantone si assume la quota dei sussidi che gli spetta, i quali vengono concessi dalla Confederazione alle imprese ferroviarie concessionarie ai sensi delle disposizioni della legge federale sulle ferrovie.³⁾

² La forma, gli oneri e le condizioni dei sussidi cantonali si conformano in linea di massima ai decreti della Confederazione.

³ Il Cantone può vincolare i suoi sussidi ad ulteriori condizioni e oneri oppure accordarli a condizioni più vantaggiose.

Art. 5 Costruzione di nuove linee

¹ Il Cantone può partecipare con sussidi alla costruzione di nuove linee ferroviarie.

Art. 6 * ...

3. Servizi pubblici di trasporto su strada

3.1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 Principio

¹ I servizi pubblici di trasporto su strada garantiscono i collegamenti del Cantone con mezzi pubblici di trasporto nei trasporti locali, in quelli regionali e all'occorrenza in quelli interregionali. Essi possono essere privilegiati rispetto al traffico privato possibilmente mediante misure adeguate.

Art. 8 Servizi pubblici di trasporto su strada

¹ I servizi pubblici di trasporto su strada comprendono

- a) il servizio autopostale e
- b) le imprese concessionarie di trasporto su strada.

Art. 9 Trasporto locale

¹ Quale trasporto locale s'intendono su riserva dell'articolo 11 capoverso 3 le linee all'interno di un comune.

³⁾ RS [742.101](#)

3.2. TRASPORTI REGIONALI E INTERREGIONALI

Art. 10 Intensificazione dell'offerta dei trasporti sulle linee esistenti

¹ L'intensificazione dell'offerta dei trasporti sulle linee esistenti si conforma al potenziale della domanda nel comprensorio di una linea. Al riguardo si fa la distinzione tra regioni densamente popolate, regioni rurali e regioni scarsamente popolate.

² Se una linea presenta su singoli tronchi un potenziale differente della domanda, si deve tenerne conto nel computo della concentrazione dei servizi.

Art. 11 Forme di infrastruttura:

1. Distinzione

¹ In ogni comprensorio di una linea si fa la distinzione tra infrastruttura di base, infrastruttura complementare e infrastruttura dettagliata.

² I comuni hanno diritto a un'adeguata infrastruttura di base e complementare.

³ Il Governo decide in merito al diritto d'urbanizzazione di frazioni di comuni.

Art. 12 Infrastruttura di base e complementare

¹ L'infrastruttura di base provvede a un minimo di mobilità.

² L'infrastruttura complementare copre il fabbisogno che va oltre il minimo di mobilità dato. Al riguardo essa tiene conto degli obiettivi della politica degli insediamenti, economica, regionale e di quelli turistici.

³ Durante i fine settimana e nei giorni festivi l'offerta viene opportunamente adeguata alle particolari esigenze dei relativi comprensori.

Art. 13 Infrastruttura dettagliata

¹ L'infrastruttura dettagliata comprende l'offerta di mezzi pubblici di trasporto che va al di là dell'infrastruttura complementare accordata.

Art. 14 Forme speciali d'esercizio

¹ Per forme speciali d'esercizio come autobus secondo necessità, autobus su richiesta, tassi collettivi ecc. fanno stato per analogia i principi degli articoli da 9 a 13.

3.3. FINANZIAMENTO

Art. 15 Sussidi del Cantone

¹ Il Cantone si assume nei trasporti regionali e interregionali la parte rimanente dei costi non coperti dell'infrastruttura di base e complementare nonché delle forme speciali d'esercizio.

² Se le prestazioni giusta il capoverso 1 non vengono cofinanziate dalla Confederazione, il Cantone, se l'interesse pubblico di uno o più comuni lo richiede, può partecipare ai costi scoperti. *

³ Giusta il capoverso 2 i sussidi del Cantone ammontano dal 20 per cento al 55 per cento e vengono commisurati al numero degli abitanti e alla capacità finanziaria dei comuni interessati. Ciò vale anche per la quota dei comuni, ove questi non accordino alcun'altra chiave di ripartizione.

Art. 16 Sussidi dei comuni

¹ I comuni si assumono i costi non coperti del trasporto locale nonché i disavanzi d'esercizio dell'infrastruttura di base e complementare nei trasporti regionali e interregionali giusta l'articolo 15 capoverso 3 e i costi dell'infrastruttura dettagliata.

Art. 17 Esclusione di sussidi cantonali

¹ Non vengono versati sussidi per prestazioni economiche di mercato. Essi rientrano nella sfera di competenza dei servizi pubblici di trasporto su strada. Ne fanno parte soprattutto gli autobus per sciatori e i servizi, che servono prevalentemente al traffico turistico.

Art. 18 Stipulazione di convenzioni

¹ Il Cantone e i comuni possono regolare il genere e il volume dei miglioramenti dell'offerta nonché l'indennizzo in convenzioni con i servizi pubblici di trasporto su strada.

4. Incremento dei trasporti pubblici

Art. 19 Misure

¹ Possono essere sostenute le seguenti misure per l'incremento dei trasporti pubblici di persone e merci:

- a) prolungamento di linee esistenti e introduzione di nuove linee dei servizi di trasporto su strada oppure di particolari forme d'esercizio nei trasporti regionali e interregionali;
- b) misure tariffarie;
- c) unioni tariffarie;
- d) costruzione di posteggi presso stazioni di mezzi pubblici di trasporto;
- e) costruzione di binari di raccordo;
- f) costruzioni, impianti e attrezzature del traffico per i servizi di trasporto su strada;
- g) partecipazione ai sussidi federali;
- h) misure che oltrepassano i confini;

- i) altre misure che agevolano l'uso dei mezzi pubblici di trasporto o che promuovono la scelta di questo genere di mezzi.

Art. 20 Prolungamento di linee esistenti e introduzione di nuove linee; particolari forme d'esercizio

¹ Durante l'esercizio sperimentale del prolungamento di linee esistenti e l'introduzione di nuove linee oppure di particolari forme d'esercizio il Cantone si assume una quota parte del 20 -55 per cento dei disavanzi d'esercizio. La commisurazione dei sussidi del Cantone e dei comuni si conforma all'articolo 15 capoverso 3.

² In caso di particolari forme d'esercizio secondo l'articolo 14, il Cantone può assumersi per l'esercizio sperimentale l'intero disavanzo.

³ Al termine dell'esercizio sperimentale il finanziamento avviene giusta gli articoli 15 e 16.

Art. 21 Misure tariffarie:

1. Sussidi

¹ Il Cantone può concordare con le imprese pubbliche di trasporto agevolazioni tariffarie.

² Per promuovere le regioni malstrutturate dal profilo dei trasporti, il Cantone e i comuni possono a loro volta concordare agevolazioni tariffarie.

³ Le agevolazioni tariffarie devono essere rimborsate interamente alle imprese di trasporto. Il Cantone versa alle misure di cui al capoverso 2 della presente disposizione un sussidio del 25 per cento al massimo.

Art. 22 2. Esclusione di sussidi cantonali

¹ Il sussidio cantonale ai sensi dell'articolo 21 capoverso 3 non viene versato, se il relativo comune è già integrato in un'unione tariffaria.

Art. 23 Unioni tariffarie:

1. Principio e concetto

¹ Il Cantone promuove la collaborazione tra le imprese dei trasporti pubblici e crea i presupposti per l'introduzione di unioni tariffarie.

² Le unioni tariffarie sono accordi presi tra le imprese di trasporto. Esse consentono l'uso di un solo biglietto ad una tariffa indipendente dal mezzo di trasporto e dal luogo dove si sale o scende.

Art. 24 2. Costi computabili

¹ Sono considerati costi computabili nel caso di unioni tariffarie le spese amministrative e il conto scoperto causati alle imprese affiliate dall'adesione all'unione tariffaria.

Art. 25 3. Sussidi Cantionali

¹ Nel quadro del concetto cantonale il Cantone si assume il 50 per cento dei costi computabili per unioni tariffarie in virtù dell'articolo 24.

² Per la commisurazione dei sussidi comunali sono particolarmente determinanti il numero degli abitanti e la capacità finanziaria, per quanto i comuni non concordino un'altra chiave di ripartizione.

³ Il Cantone e i comuni regolano l'indennizzo in convenzioni con le imprese pubbliche di trasporto.

Art. 26 4. Partecipazione a unioni tariffarie e ordinamenti tariffari

¹ Tutte le imprese dei trasporti pubblici che in base alle presente legge ricevono delle prestazioni dal Cantone e dai comuni, possono essere obbligate a collaborare in un'unione tariffaria.

² Se i comuni non riescono a mettersi d'accordo sulle misure promozionali o sugli indennizzi nel quadro di un sistema tariffario, la decisione spetta in tal caso al Governo.

Art. 27 * Impianti park and ride

¹ Gli impianti park and ride sono impianti di parcheggio situati nelle o presso le stazioni, atti a facilitare il passaggio dai mezzi privati a quelli pubblici.

² Per la costruzione dei relativi impianti il Cantone versa sussidi pari al massimo al 30 per cento dei costi computabili. La base di calcolo è costituita dall'importanza della stazione per il traffico e dall'estensione del bacino di utenza.

Art. 28 Binari di raccordo

¹ Il concetto, i presupposti, i costi computabili nonché gli oneri e le condizioni si conformano al diritto federale, per quanto il Cantone non emani disposizioni divergenti.

² Il Cantone versa alla costruzione di binari di raccordo il 30 per cento al massimo dei costi computabili.

Art. 29 Edifici, impianti e attrezzature per i servizi pubblici di trasporto su strada

¹ Gli edifici, gli impianti e le attrezzature per i servizi pubblici di trasporto su strada possono essere incrementati, se:

- a) mediante nuove misure viene migliorato notevolmente l'uso dei trasporti e
- b) i beneficiari dei sussidi e altri interessati alle misure apportano un'adeguata prestazione propria.

Art. 30 * Partecipazione ai sussidi federali

¹ Se la Confederazione versa sussidi per l'incremento dei trasporti pubblici o per il miglioramento dell'infrastruttura di trasporto nelle città e negli agglomerati, il Cantone può partecipare ai costi, per quanto il diritto federale presupponga prestazioni del Cantone o dei comuni.

Art. 31 Misure oltrepassanti i confini

¹ Vengono promosse misure che oltrepassano i confini, se gli interessati al di fuori del Cantone partecipano finanziariamente.

² Per brevi tronchi al di fuori del Cantone si può rinunciare in via eccezionale alla partecipazione di terzi.

5. Diritto di essere consultato, finanziamento ed esenzione da imposta

Art. 32 Diritto di essere consultato e cooperazione

¹ Il Cantone si assicura all'atto di concedere sussidi un adeguato diritto di essere consultato in seno agli organi di sorveglianza delle imprese di trasporto sussidiate o un relativo controllo sull'impiego dei sussidi erogati.

² I comuni e le organizzazioni per la pianificazione regionale cooperano nell'elaborazione del concetto e nella preparazione di misure per l'incremento dei trasporti regionali e interregionali.

Art. 33 Finanziamento

¹ I sussidi cantonali vengono finanziati attraverso il bilancio generale dello Stato.

Art. 34 Esenzione da imposta

¹ ... *

² La Ferrovia Retica e la Ferrovia Matterhorn Gotthard sono esenti da qualsiasi genere di imposta cantonale e comunale. *

³ L'esenzione delle altre imprese di trasporto su strada si conforma alla legge cantonale sulle imposte.⁴⁾

⁴⁾ CSC [720.000](#)

6. Organizzazione

6.1. AUTORITÀ

Art. 35 Gran Consiglio

¹ Il Gran Consiglio stabilisce con il preventivo il sussidio per l'incremento dei trasporti pubblici. *

² Il referendum finanziario facoltativo o obbligatorio giusta la Costituzione cantonale⁵⁾ resta riservato per:

- a) la costruzione di nuove linee ferroviarie (art. 5);
- b) misure giusta l'articolo 19 lettera i;
- c) edifici, impianti e attrezzature per i servizi pubblici di trasporto su strada (art. 29);
- d) la partecipazione ai sussidi federali (art. 30).

Art. 36 Governo

¹ L'esecuzione della presente legge spetta al Governo. Esso può emanare al riguardo specialmente prescrizioni su:

- a) l'intensificazione dell'offerta dei trasporti e la delimitazione dei comprensori (art. 10-12)
- b) la concessione di sussidi per binari di raccordo (art. 28 cpv. 1).

² Se i comuni interessati non riescono a mettersi d'accordo sull'introduzione e il finanziamento di prestazioni che non vengono cofinanziate dalla Confederazione (art. 15 cpv. 2 e 3) o da esercizi sperimentali di servizi di trasporto su strada (art. 20 cpv. 1), il Governo può adottare le disposizioni necessarie. *

³ Il Governo assicura il diritto di essere consultato nel caso di imprese di trasporto sussidiate e si pronuncia in merito alle concessioni delle imprese ferroviarie.

Art. 37 Dipartimento

¹ Il Dipartimento competente tratta tutte le questioni settoriali relative ai trasporti pubblici. Esso designa a tal riguardo un apposito ufficio.⁶⁾

² Il Dipartimento si pronuncia in merito al conferimento di diritti di trasporto dei servizi di trasporto su strada, su progetti di costruzione di imprese ferroviarie e stipula convenzioni con terzi.

³ Resta riservata la competenza del Governo nell'ambito dell'ordinamento finanziario cantonale.

⁵⁾ CSC [110.100](#)

⁶⁾ Dal 1° gen. 2008 Ufficio dell'energia e dei trasporti, cfr. DG n. 630 del 22 mag. 2007

Art. 37a * Rimedi giuridici

¹ Le decisioni del Dipartimento sulla garanzia o sul rifiuto di sussidi possono essere impugnate con ricorso amministrativo dinanzi al Governo.

² Il Governo decide in via definitiva sulla garanzia o sul rifiuto di sussidi ai quali non esiste un diritto legale.

6.2. COMMISSIONE PER IL TRAFFICO E PROCEDURA PER L'ALLESTIMENTO DEGLI ORARI

Art. 38 * ...**Art. 39** Procedura per l'allestimento degli orari

¹ Il Governo nomina l'autorità per l'esecuzione della procedura per l'allestimento degli orari, stabilisce le regioni per le quali viene allestito un determinato orario e ne disciplina la rispettiva procedura cantonale.

7. Disposizione transitoria, abrogazioni e messa in vigore

Art. 40 * Riserva per la galleria dell'Albula

¹ Per il finanziamento della quota cantonale ai costi per il rinnovo della galleria dell'Albula della Ferrovia Retica viene creata una riserva di 40 milioni di franchi.

Art. 41 Abrogazioni

¹ Tutti gli atti legislativi e i decreti in contraddizione con la presente legge vengono abrogati con la sua messa in vigore, segnatamente:

- a) la legge d'introduzione della legge federale sulle ferrovie del 3 aprile 1960⁷⁾;
- b) la legge concernente la partecipazione del Cantone al compimento della rete delle ferrovie grigioni a scartamento ridotto del 20 giugno 1897⁸⁾;
- c) le disposizioni per l'applicazione della legge sulle strade ferrate grigioni del 22 maggio 1902⁹⁾;
- d) la legge sull'imposizione delle ferrovie del Cantone Grigione del 3 novembre 1895¹⁰⁾.

⁷⁾ CSC 873.100; RC 1960, 124

⁸⁾ CSC 873.200; PDG 491

⁹⁾ CSC 873.210; RC, 290

¹⁰⁾ CSC 873.300; PDG 494

Art. 42 Messa in vigore

¹ Dopo l'accettazione della presente legge da parte del Popolo il Governo fissa la data della messa in vigore.¹¹⁾

¹¹⁾ Dichiarata in vigore per il 1o gen. 1994 con DG 17 mag. 1993

Tabella modifiche - Secondo decisione

Decisione	Entrata in vigore	Elemento	Cambiamento	Rimando AGS
07.03.1993	01.01.1994	atto normativo	prima versione	-
31.08.2006	01.01.2007	Art. 37a	introduzione	2006, 3327
18.04.2007	01.01.2008	Art. 6	abrogazione	2007, 1629
18.04.2007	01.01.2008	Art. 15 cpv. 2	modifica	2007, 1629
18.04.2007	01.01.2008	Art. 27	revisione totale	2007, 1629
18.04.2007	01.01.2008	Art. 30	revisione totale	2007, 1629
18.04.2007	01.01.2008	Art. 34 cpv. 1	abrogazione	2007, 1629
18.04.2007	01.01.2008	Art. 34 cpv. 2	modifica	2007, 1629
18.04.2007	01.01.2008	Art. 36 cpv. 2	modifica	2007, 1629
18.04.2007	01.01.2008	Art. 38	abrogazione	2007, 1629
15.06.2011	31.10.2011	Art. 40	revisione totale	-
19.10.2011	01.12.2012	Art. 35 cpv. 1	modifica	-

Tabella modifiche - Secondo articolo

Elemento	Decisione	Entrata in vigore	Cambiamento	Rimando AGS
atto normativo	07.03.1993	01.01.1994	prima versione	-
Art. 6	18.04.2007	01.01.2008	abrogazione	2007, 1629
Art. 15 cpv. 2	18.04.2007	01.01.2008	modifica	2007, 1629
Art. 27	18.04.2007	01.01.2008	revisione totale	2007, 1629
Art. 30	18.04.2007	01.01.2008	revisione totale	2007, 1629
Art. 34 cpv. 1	18.04.2007	01.01.2008	abrogazione	2007, 1629
Art. 34 cpv. 2	18.04.2007	01.01.2008	modifica	2007, 1629
Art. 35 cpv. 1	19.10.2011	01.12.2012	modifica	-
Art. 36 cpv. 2	18.04.2007	01.01.2008	modifica	2007, 1629
Art. 37a	31.08.2006	01.01.2007	introduzione	2006, 3327
Art. 38	18.04.2007	01.01.2008	abrogazione	2007, 1629
Art. 40	15.06.2011	31.10.2011	revisione totale	-